



ASSOCIAZIONE TURISTICA BALNEARE SICILIANA

ASSOCIAZIONE NO PROFIT D'UTILITA' SOCIALE

Al Presidente della Regione Sicilia
On. R. Schifani

Al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana
On. G. Galvagno

Ai Sig.ri Assessori componenti della Giunta Regionale
PALERMO

Ai Capi Gruppi dei Partiti Politici dell'Assemblea Regionale Siciliana
PALERMO

Ai Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana
PALERMO

Alla Deputazione siciliana in Parlamento e al Senato
ROMA

Al Presidente della IV Commissione Assemblea Regionale Siciliana
On. G. Carta

Al Presidente della III Commissione Assemblea Regionale Siciliana
On. I Abbate

Al Presidente della II Commissione Assemblea Regionale Siciliana
On. Daidone Letterio Dario

Al Direttore Generale dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente
Dott.ssa P. Valenti

Ragusa 04.02.2025

Oggetto: strutture balneari ricadenti sul Demanio Trazzerale.

Lo scrivente, concessionario del Demanio Marittimo della Sicilia, nella qualità di Presidente dell'Associazione Turistica Balneare Siciliana, costituita dal 04 aprile 2009 e legalmente riconosciuta con atto di registrazione numero 1769 del 12 giugno 2009, CF 92031700880, nel tutelare gli interessi dei propri associati e dei concessionari balneari della Sicilia, facendo seguito al Decreto Infrazioni e fermo restando che le motivazioni con cui la Legge Regionale n. 32 del 16.12.2020, l'art. 1 comma 1, approvata in Assemblea, differentemente dai nostri colleghi concessionari nel resto d'Italia, **non ha consentito il "tacito" rinnovo delle nostre Concessioni al 2033**, obbligando noi, concessionari della Sicilia, a formalizzare una **nuova** istanza di estensione fino al 2033 al fine di ottenere un **nuovo** atto concessorio dopo l'espletamento di un **nuovo** iter



istruttorio che dovrebbe escluderci dall'applicazione della **Direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE, così detta "Bolkestein"**,

RAPPRESENTA

<<Il Demanio Trazzerale comprende le "Regia Trazzere" della Sicilia, esse originariamente erano strade a fondo naturale utilizzate per il trasferimento degli armenti dai pascoli invernali delle pianure ai pascoli estivi delle montagne, per tale motivo il demanio trazzerale è anche conosciuto come demanio "armentizio".

Già demanio pubblico dello stato, le trazzere sono state assegnate al demanio pubblico della regione in forza dell'art. 32 dello Statuto.

L'Ufficio competente in materia di demanio trazzerale è stato istituito il 23 Agosto 1917 con decreto luogotenenziale n. 1540.

Le trazzere del demanio regionale interessano i territori di quasi tutti i Comuni dell'isola estendendosi complessivamente per circa 11 mila chilometri con una larghezza "legale" minima pari a 37,68 metri, corrispondente alla antica misura 18 canne e 2 palmi.>>.

Dunque, sappiamo che la fascia costiera della Sicilia è interamente circondata dalla "Regia Trazzera" che risulta essere larga 37,68 mt. .

Una Trazzera che fa capo **al Servizio 5 – Gestione Del Demanio Forestale, Trazzerale e usi Civici UNITA' OPERATIVA – DEMANIO TRAZZERALE – ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA.**

Una Trazzera che, nella maggior parte dei casi, si sovrappone anche al Demanio Marittimo sebbene in area sabbiosa perché il mare negli anni è avanzato occupando il suolo comunale.

Quanto sopra è un dato certo che il sottoscritto dimostra con documento che si allega.

È certo che la Direttiva Europea 123/2006/CEE si applica esclusivamente sul Demanio Marittimo, non su quello Trazzerale.

Nonostante l'articolo 29, approvato con la Legge Regionale n.26 del 09.05.2012, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012, Legge di Stabilità regionale), ci dice che *<<quando i due demani si sovrappongono si applicano le norme del Demanio Marittimo>>*, **comunque, la proprietà del demanio Trazzerale è riconosciuta.**

La Regione Sicilia avrebbe ottenuto maggiori introiti anche dal demanio Trazzerale ma l'articolo 29 **lo vieta.**

Siamo certi che le strutture che ricadono sul demanio Trazzerale sono salve dall'applicazione della Direttiva Europea 123/2006/CEE, dal rischio bando, si può dire, mentre per salvare quelle strutture che ricadono dove i due demani si sovrappongono è necessario **modificare**, al contrario, **l'articolo 29.**

La Trazzera è uno strumento legale nei confronti della Comunità Europea che può aiutare la nostra categoria.



ASSOCIAZIONE TURISTICA BALNEARE SICILIANA

ASSOCIAZIONE NO PROFIT D'UTILITA' SOCIALE

Pertanto, alla luce di quanto sopra, siamo a chiedere un intervento urgente di modifica dell'art.29 della Legge Regionale n. 26 del 09.05.2012 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012, Legge di stabilità regionale - affinché anche le strutture balneari, ricadenti nella sovrapposizione dei due demani, **possano essere esclusi dal rischio del bando imposto.**


Grazie

Antonio Firullo
Concessionario del Demanio Marittimo della Sicilia
Presidente dell'Associazione Turistica Balneare Siciliana

RETE TRAZZERALE DELLA SIGILIA

ACCERTATA A VITTO L'ANNO 1929 - VIII

Scala chilometrica
10 10 50



MARE

MARE

MEDITERRANEO

TIRRENO

Messina

Milazzo

Sagola

Mazara

Syracusa

Taormina

Giarrè

Acireale

Catania

Palermo

Trapani

Siracusa

Augusta

Avola

Pachino

Trapani

Marsala

Mazara del Vallo

Palermo

Bagheria

Termini

Cefalù

Sagola

Mazara

Syracusa

Taormina

Giarrè

Acireale

Catania

Palermo

Trapani

Siracusa

Augusta

Avola

Pachino

Palermo

Bagheria

Termini

Cefalù

Sagola

Mazara

Syracusa

Taormina

Giarrè

Acireale

Catania

Palermo

Trapani

Siracusa

Augusta

Avola

Pachino

Palermo

Bagheria

Termini

Cefalù

Sagola

Mazara

Syracusa

Taormina

Giarrè

Acireale

Catania

Palermo

Trapani

Siracusa

Augusta

Avola

Pachino

Palermo

Bagheria

Termini

Cefalù

Sagola

Mazara

Syracusa

Taormina

Giarrè

Acireale

Catania

Palermo

Trapani

Siracusa

Augusta

Avola

Pachino

Palermo

Bagheria

Termini

Cefalù

Sagola

Mazara

Syracusa

Taormina

Giarrè

Acireale

Catania

Palermo

Trapani

Siracusa

Augusta

Avola

Pachino

Palermo

Bagheria

Termini

Cefalù

Sagola

Mazara

Syracusa

Taormina

Giarrè

Acireale

Catania

Palermo

Trapani

Siracusa

Augusta

Avola

Pachino

Palermo

Bagheria

Termini

Cefalù

Sagola

Mazara

Syracusa

Taormina

Giarrè

Acireale

Catania

Palermo

Trapani

Siracusa

Augusta

Avola

Pachino

Palermo

Bagheria

Termini

Cefalù

Sagola

Mazara

Syracusa

Taormina

Giarrè

Acireale

Catania

Palermo

Trapani

Siracusa

Augusta

Avola

Pachino

Palermo

Bagheria

Termini

Cefalù

Sagola

Mazara

Syracusa

Taormina

Giarrè

Acireale

Catania

Palermo

Trapani

Siracusa

Augusta

Avola

Pachino

Palermo

Bagheria

Termini

Cefalù

Sagola

Mazara

Syracusa

Taormina

Giarrè

Acireale

Catania

Palermo

Trapani

Siracusa

Augusta

Avola

Pachino

Palermo

Bagheria

Termini

Cefalù

Sagola

Mazara

Syracusa

Taormina

Giarrè

Acireale

Catania

Palermo

Trapani

Siracusa

Augusta

Avola

Pachino

Palermo

Bagheria

Termini

Cefalù

Sagola

Mazara

Syracusa

Taormina

Giarrè

Acireale

Catania

Palermo

Trapani

Siracusa

Augusta

Avola

Pachino

Palermo

Bagheria

Termini

Cefalù

Sagola

Mazara

Syracusa

Taormina

Giarrè

Acireale

Catania

Palermo

Trapani

Siracusa

Augusta

Avola

Pachino

Palermo

Bagheria

Termini

Cefalù

Sagola

Mazara

Syracusa

Taormina

Giarrè

Acireale

Catania

Palermo

Trapani

Siracusa

Augusta

Avola

Pachino

Palermo

Bagheria

Termini

Cefalù

Sagola

Mazara

Syracusa

Taormina

Giarrè

Acireale

Catania

Palermo

Trapani

Siracusa

Augusta

Avola

Pachino

Palermo

Bagheria

Termini

Cefalù

Sagola

Mazara

Syracusa

Taormina

Giarrè

Acireale

Catania

Palermo

Trapani

Siracusa

Augusta

Avola

Pachino

Palermo

Bagheria

Termini

Cefalù

Sagola

Mazara

Syracusa

Taormina

Giarrè

Acireale

Catania

Palermo

Trapani

Siracusa

Augusta

Avola

Pachino

Palermo

Bagheria

Termini

Cefalù

Sagola

Mazara

Syracusa

Taormina

Giarrè

Acireale

Catania

Palermo

Trapani

Siracusa

Augusta

Avola

Pachino

Palermo

Bagheria

Termini

Cefalù

Sagola

Mazara

Syracusa

Taormina

Giarrè

Acireale

Catania

Palermo

Trapani

14. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, qualora si accerti un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, di un ammontare pari o superiore al 5 per cento tra le previsioni delle entrate relative ai fondi regionali e l'andamento tendenziale delle stesse, per il triennio 2012-2014 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

15. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

16. In attuazione delle disposizioni contenute nel comma 15 e fino a quando non si realizzeranno le entrate di cui al predetto comma 15, le autorizzazioni di spesa, relative alle seguenti tipologie di spesa, sono ridotte per gli importi a fianco indicati:

a) fondo di cui all'articolo 71 della legge regionale n. 17/2004 e successive modifiche ed integrazioni per 15.391 migliaia di euro;

b) spese individuate dal precedente comma 10, per le quali è disposto uno specifico accantonamento per un ammontare complessivo pari a 31.187 migliaia di euro corrispondente al 10 per cento degli interventi per i quali è stata disposta la riduzione del 20 per cento, ed un ulteriore accantonamento di importo pari a 6.260 migliaia di euro corrispondente alle misure percentuali di riduzione già apportate, nel medesimo comma 11, con le lettere a), b) e c);

c) collegamenti marittimi con le isole minori per 18.918 migliaia di euro;

d) trasporto pubblico locale per 22.234 migliaia di euro;

e) parte terza trimestralità 2012 Fondo Autonomie Locali per 75.000 migliaia di euro;

f) contributi previsti dall'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, per 12.369 migliaia di euro, da ripartire in pari percentuale su tutti gli importi. In relazione alle decurtazioni operate, per effetto degli accantonamenti di cui al comma 14, la prima quota dei contributi concessi in favore dei medesimi enti, subordinata, come previsto dall'articolo 128, comma 4, lettera a), alla presentazione di un piano analitico del programma da realizzare nell'anno di richiesta del contributo, è corrisposta, per l'anno finanziario 2012, in misura pari all'80 per cento della somma iscritta in bilancio per il medesimo esercizio;

g) spesa per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine per la finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, per 10.000 migliaia di euro.

17. L'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2004, n. 3 è soppresso.

18. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

19. Gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi ed enti regionali comunque denominati, con esclusione degli enti del settore sanitario, che usufruiscono di trasferimenti diretti provvedono, in relazione ai minori trasferimenti regionali, ad elaborare, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un dettagliato piano di riordino, asseverato dall'organo di controllo interno, finalizzato al contenimento della spesa ed al raggiungimento, entro il 2013 del pareggio di bilancio. La mancata predisposizione del piano, da trasmettere all'organo tuttorio e alla ragioneria generale della Regione, comporta la decadenza degli organi di amministrazione e

di controllo interno ed i relativi atti sono nulli di diritto con la conseguente responsabilità personale intestata in capo ai soggetti interessati.

20. Al fine di accelerare le procedure di valorizzazione dei beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati dalla stessa, al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da "e/o" fino a "per" sono soppresse.

21. Le voci dei canoni di cui all'articolo 19 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione dei canoni irrigui, che sono confermati negli importi determinati nel 2010, sono incrementate fino alla misura massima del 50 per cento. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione emana, su proposta degli assessori competenti per i rispettivi rami di amministrazione, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previa delibera di Giunta, un decreto con il quale viene effettuata una ricognizione e rideterminazione dei canoni di cui al presente comma.

22. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

23. I canoni per concessioni e locazioni di beni demaniali e patrimoniali, dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a euro 5.000,00 per anno.

24. Ai fini dell'attivazione del procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) riguardante i piani e i programmi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, il proponente privato versa in entrata al bilancio regionale un contributo calcolato come segue:

a) per i piani e programmi per i quali è richiesta la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni il contributo per la istruttoria è fissato in misura pari ad euro 1.000;

b) per i piani e programmi per i quali è richiesta la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni e il contributo per l'istruttoria è fissato in misura pari ad euro 2.000,00 per le proposte ricadenti nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti rilevata al 31 dicembre dell'anno trascorso, pari ad euro 3.000,00 nei comuni con popolazione compresa tra i 10.000 ed i 30.000 abitanti, e pari ad euro 6.000,00 nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

25. I contributi stabiliti dal precedente comma sono inclusivi delle attività istruttorie relative alla valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357/97 per i piani e programmi che interferiscono con le aree di rete Natura 2000. Le somme relative alla tariffa sono versate in entrata del bilancio regionale.

26. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

27. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

28. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

29. Per le aree contemporaneamente appartenenti al demanio marittimo ed a quello trazzerale di pertinenza regionale trovano applicazione le norme relative al demanio marittimo.